



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO**

**" Modifiche al quadro delle aliquote dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche "**

Eccellenze,  
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in applicazione della delega prevista dall'articolo 26 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e sue successive modifiche.

Con il presente decreto delegato sono introdotte nel nostro ordinamento delle aliquote monofase inferiori rispetto a quelle attualmente vigenti su specifici prodotti: strumenti di protezione personale, prodotti, anche sanitari, di protezione personale sul lavoro, detersivi. Le finalità del presente decreto sono quelle di diminuire l'imposizione indiretta rappresentata dall'imposta monofase finale su specifiche tipologie di prodotti che sono utilizzati appunto per la protezione fisica personale, in particolare sui luoghi di lavoro e ad uso anche medico, ed al contempo rendere parimenti competitivi i nostri operatori rispetto al mercato esterno e alle aliquote Iva. Tale provvedimento viene adottato altresì dalla Repubblica di San Marino in analogia al medesimo intervento normativo apportato nei mesi scorsi dalla vicina Italia, nell'ottica dell'allineamento di disposizioni fiscali e nel rispetto degli accordi italo-sammarinesi in vigore.

In sostanza viene prevista l'aliquota monofase al 2% per: mascherine chirurgiche e mascherine Ffp2 e Ffp3, maschere facciali ad uso medico, visiere/schermi facciali e occhiali protettivi, tute cuffie, calzari ecc., detersivi per mani e dispenser a muro per disinfettanti ecc.

L'articolo 2 del presente decreto delegato stabilisce da quando decorrono sui prodotti sopra citati le nuove aliquote monofase prevedendo che le nuove disposizioni trovano applicazione sulle importazioni di beni effettuate in territorio dal 1 settembre 2023.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Marco Gatti -